ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
SULLA SISTEMAZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA

Il Governo della Repubblica Italiana e Il Governo della Repubblica di Croazia (qui di seguito denominati "Parti Contraenti"):

- in conformità ai principi umanitari e alle pertinenti norme delle Convenzioni di Ginevra. del 12 agosto 1949 e del Protocollo n. 1 per la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali;

- nell'intento di pervenire ad una definitiva e razionale soluzione della questione riguardante i cimiteri di guerra, le sepolture individuali, le tombe individuali e collettive e i monumenti eretti in memoria delle persone che, secondo le leggi croate, potrebbero essere riconosciute come veterani o vittime civili di guerra, sul territorio della Repubblica Italiana, come anche i cimiteri di guerra, le sepolture individuali. le tombe individuali e collettive e i monumenti eretti in memoria dei soldati italiani e delle vittime civili di guerra. sul territorio della Repubblica di Croazia, secondo le leggi italiane. in seguito denominati "le vittime di guerra",

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Il Governo della Repubblica Italiana e Il Governo della Repubblica di Croazia hanno concordato di assicurare la tutela permanente dei cimiteri di guerra, sepolture individuali, tombe individuali e collettive e monumenti - in seguito denominati "le sepolture di guerra" - situati sul proprio territorio statale.

Articolo 2.

Il Governo della Repubblica Italiana affiderà al "Commissariato Generale Onoranze Caduti in guerra", presso il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, la cura e la manutenzione dei cimiteri di guerra italiani e l'adempimento tecnico degli impegni nella Repubblica di Croazia derivanti alla Parte Italiana dal presente Accordo.

Il Governo della Repubblica di Croazia autorizzerà la "Commissione per l'accertamento delle vittime di guerra e dopoguerra" all'adempimento tecnico degli impegni derivanti dal presente Accordo.

Nel caso in cui il Governo della Repubblica Italiana o il Governo della Repubblica di Croazia intendano autorizzare un'altra persona giuridica, ne dovrà essere raggiunto un accordo tra le Parti Contraenti.

Le Parti Contraenti si impegnano a scambiarsi le informazioni tramite gli organi competenti. di cui ai commi primo e secondo di questo Articolo, e ad aiutarsi a vicenda a raccogliere i dati relativi alle sepolture di guerra.

Articolo 3.

Ciascuna delle Parti Contraenti curerà a proprie spese la manutenzione delle sepolture di guerra nelle quali giacciono le proprie vittime di guerra.

Articolo 4.

Le Parti Contraenti sono esenti dall'obbligo di pagare l'affitto per le sepolture di guerra situate sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Le spese di gestione sono a carico della Parte Contraente che si assume la manutenzione delle relative sepolture di guerra.

Articolo 5.

Se una delle Parti Contraenti ritiene opportuno sistemare una sepoltura di guerra, oppure esumare e traslare i resti mortali delle vittime di guerra dalle sepolture di guerra situate sul territorio dell'altra Parte Contraente. dovrà essere chiesta all'altra Parte Contraente la relativa autorizzazione.

L'altra Parte Contraente può autorizzare l'esecuzione dei lavori, di cui al precedente comma, dopo il preventivo consenso sul progetto della sistemazione e dell'esecuzione dei suddetti lavori.

Le spese sono a carico della Parte Contraente che ha chiesto la sistemazione della sepoltura di guerra. l'esumazione e la traslazione dei resti mortali delle vittime di guerra.

Articolo 6.

Se una delle Parti Contraenti rileva che la traslazione dei resti mortali delle vittime di guerra sepolti sul proprio territorio nazionale è di proprio pubblico interesse, essa si prenderà cura dell'esumazione e traslazione dei resti mortali delle vittime di guerra, nonché di sistemare una nuova sepoltura di guerra a proprie spese.

La suddetta Parte Contraente ha il dovere di informare l'altra Parte Contraente dell'esumazione e traslazione delle vittime di guerra prima dell'esecuzione dei lavori, e proporre all'altra Parte l'accettazione di una nuova località insieme con il progetto della nuova sistemazione della sepoltura di guerra.

Articolo 7.

Se una delle due Parti Contraenti rinviene, nel corso di lavori infrastrutturali o urbanistici i resti mortali di vittime di guerra dell'altra Parte Contraente, lo deve comunicare immediatamente all'altra Parte e autorizzarne l'esumazione e la traslazione, oppure la sistemazione delle sepolture di guerra in altro luogo. a proprie spese in conformità all'Articolo 5 del presente Accordo.

Se non è possibile procedere all'esumazione dei resti mortali delle vittime di guerra a causa di lavori infrastrutturali e/o cambiamenti urbanistici, la Parte Contraente sul cui territorio nazionale è situata la sepoltura di guerra può autorizzare, su richiesta dell'altra Parte Contraente, la collocazione di un monumento dignitoso e ben adatto al luogo in cui sarà eretto. La Parte Contraente sul cui territorio sono situate le sepolture di guerra. assicurerà un sito, sul luogo, adatto ad un monumento in memoria delle vittime di guerra.

Articolo 8.

La richiesta di esumazione e traslazione dei resti mortali delle vittime di guerra da uno Stato all'altro. rivolta al nome di singole persone da una delle Parti Contraenti all'altra Parte Contraente, si risolverà secondo le disposizioni di legge in vigore presso la Parte Contraente alla quale la richiesta è stata rivolta. Questa Parte Contraente ha il dovere di esaminare la richiesta in conformità alle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 9.

La Parte Contraente che si assume la manutenzione e la sistemazione delle sepolture di guerra nelle quali si trovano anche i resti mortali di vittime di guerra di terzi Stati o dell'altra Parte Contraente, risolverà i casi di eventuali esumazioni e traslazioni dei resti mortali di queste vittime di guerra, come anche i casi relativi alla

Articolo 10.

L'esumazione e la traslazione dei resti mortali delle vittime di guerra saranno condotte e sorvegliate da una Commissione permanente formata da tre membri per ciascuna Parte Contraente nominati dalle competenti autorità. La Commissione verrà presieduta da uno dei suoi membri nominato dalla Parte Contraente sul cui territorio viene effettuata l'esumazione e la traslazione.

Per ogni esumazione e traslazione dei resti mortali delle vittime di guerra verrà redatto un verbale nel quale sarà indicata l'ora e la data dell'esumazione e della traslazione, la posizione della sepoltura di guerra, la località della sepoltura nella quale vengono traslate le vittime di guerra e i loro dati anagrafici, i segni di identificazione, l'eventuale testo della piastrina di riconoscimento ed eventualmente, secondo la decisione della Commissione, altri dati.

Le operazioni di esumazione e di traslazione vengono eseguite dalle persone assegnate dalla Commissione, di cui al comma 1. di questo Articolo.

Articolo 11.

Ciascuna Parte Contraente può autorizzare una persona fisica o giuridica ad effettuare l'esumazione e la traslazione, e a curare la sistemazione e la manutenzione delle sepolture di guerra, con un preavviso all'altra Parte Contraente sulla decisione presa.

Articolo 12.

Le Parti Contraenti forniranno alla persona fisica o giuridica, di cui all'Articolo 11. di questo Accordo, ogni possibile sostegno durante l'esercizio delle attività previste dal presente Accordo, nonché la collaborazione da parte degli organi statali e di altre istituzioni.

Articolo 13.

Per i lavori di esumazione e di traslazione dei resti mortali delle vittime di guerra, e per i lavori di sistemazione e di manutenzione delle sepolture di guerra la persona fisica o giuridica autorizzata, di cui all'Articolo 11. del presente Accordo, assumerà soprattutto personale locale, e impiegherà il materiale sotto le condizioni di libera concorrenza.

Per gli specialisti assunti dalla persona fisica o giuridica autorizzata, di cui all'Articolo 11. del presente Accordo, non è necessario procurare nessun permesso di lavoro.

Il materiale, le attrezzature e le apparecchiature - in seguito denominati "merci" - destinati all'opera di esumazione e traslazione dei resti mortali delle vittime di guerra o alla sistemazione e alla manutenzione delle sepolture di guerra, a questa finalità possono essere importati temporaneamente nella Parte Contraente sul cui territorio si effettuano i lavori se i prezzi delle suddette merci ivi non sono concorrenziali.

All'atto della spedizione nella Parte Contraente le merci temporaneamente importate ottengono la designazione doganale "importazione-esportazione" alla condizione che, completati i lavori, le merci vengano nuovamente esportate.

Le merci, di cui al comma 3. del presente Articolo, vengono esenti dal pagamento delle tasse doganali e di altre tasse d'importazione agli organi doganali, se assieme alla regolare dichiarazione d'importazione viene presentato:

- specificazione corretta delle merci importate

- dichiarazione firmata da parte della persona autorizzata, che garantisce che le merci importate saranno utilizzate soltanto ai fini previsti dal presente Accordo.

Articolo 14.

La persona fisica o giuridica autorizzata, di cui all'Articolo 11. del presente Accordo. si impegna a rispettare. durante le operazioni di esumazione e di traslazione dei resti mortali delle vittime di guerra e durante la sistemazione e la manutenzione delle sepolture di guerra, le relative norme della Parte Contraente sul cui territorio si svolgono i lavori in questione.

Articolo 15.

Le Parti Contraenti concordano che la Commissione, di cui all'Articolo 10 del presente Accordo, sarà competente anche per la risoluzione di eventuali disaccordi riguardo l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo.

Articolo 16.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica per via diplomatica con cui le due Parti si saranno comunicate che sono state soddisfatte le condizioni previste dalle rispettive normative interne

Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a quando una delle Parti Contraenti non lo avrà denunciato. previa notifica per via diplomatica con un anno di anticipo.

Fatto a Zagabria il 6 maggio 2000 in due originali ciascuno in lingua Italiana e Croata, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Croazia